COMUNE DI AMBIVERE Provincia di Bergamo

Ry. Rebler 696

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 106 DEL 15-11-2017

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCOR=

SE DAL FUOCO -LEGGE 353/2000 ART 10 COMMA 2.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di novembre alle ore 10:30, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

DONADONI DOTT. SILVANO	P	SINDACO
LEONI VITTORIO	Р	ASSESSORE
VISCONTI GIAN PIETRO	Р	ASSESSORE

Partecipa il Segretario Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONADONI DOTT. SILVANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede all'art. 10, comma 2 l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;
- l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
- 1) vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
- 2) vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- 3) vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

DATO ATTO CHE:

la Regione Lombardia, con deliberazione n. VII/15534 del 12 dicembre 2003 ha provveduto alla "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). La prima versione del piano è stata oggetto di revisione ed aggiornamento nell'anno 2006 (approvazione con DGR n. VIII/3949 del 27 dicembre 2006. L'ultimo aggiornamento redatto nel corso del 2009 nell'ambito della Convenzione Regione Lombardia – ERSAF DGR n. VIII/2211 del 29.03.2006, Piano Operativo ERSAF "Revisione del Piano delle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia" approvato con Decreto Direzione Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale n. 5185 del 25.05.2009, è frutto del successivo aggiornamento dello strumento pianificatorio regionale, ed espleta la sua validità nel triennio 2010-1012.

DATO ATTO CHE:

• il Settore Tecnico del Comune di Ambivere ha provveduto alla perimetrazione dei soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge n.353/2000, sulla base dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli notizie incendi Mod. AIB/FN relativi agli eventi di incendio;

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha realizzato i seguenti elaborati allegati agli atti:
- Relazione:
- Tav. 1 planimetria raffigurante i confini comunali e le aree percorse dal fuoco
- Tay, 1/A = 1/B Individuazione delle aree su base catastale, scala 1:2.000
- Tav. 2/A 2/B Individuazione delle aree su rilievo aerofotogrammetrico, scala 1:2.000
- Tay. 3 individuazione delle aree su carta tecnica regionale sc. 1:10.000

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dagli elaborati sopra citati;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 10 della L.n.353/2000 gli elaborati del catasto ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni;
- le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto;
- degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione anche attraverso i servizi internet del Comune:

RITENUTO di assegnare al Settore Tecnico del Comune di Ambivere la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della legge n.353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";

VISTI:

- la legge 21/11/2000 n. 353, art. 10;
- il D.lgs. n.267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Settore Tecnico;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI ISTITUIRE, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n° 353, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dalla Relazione posta in allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento e dagli elaborati Citati In Premessa Posti In Atti Al Medesimo;
- 2) DI ASSEGNARE al Settore Tecnico la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della L. n.353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco;
- 3) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 10 della L.n.353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni e le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";
- 4) DI DARE INFINE ATTO che degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione anche attraverso i servizi internet del Comune di Ambivere.

- 5) DI DICHIARARE, previa apposita distinta votazione, ad unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del DIgs. n. 267/2000;
- 6) DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai CapiGruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto SILVANO ARCH. ARMELLINI Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell' art. 49 – 1^ comma D.Lgs n. 267/2000 e dell' art. 147 bis – 1^ comma del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Il Responsabile del Settore Tecnico SILVANO ARCH. ARMELLINI